Avv. Emanuele Argento
Via C. Battisti n. 31 Pescara - Tel./Fax 085.44.29.997
E-mail: info@avvocatoargento.it
www.avvocatoargento.it

Sentenza n. 932/2020 pubbl. il 18/11/2020
RG n. 2783/2014
Repert. n. 1479/2020 del 18/11/2020

N. R.G. 2783/2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TERAMO

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv. Francesca Di Bari, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al N. 2783/2014 R.G. promossa con atto di citazione notificato il 13.6.2014

da

, nato a , il , ivi residente alla Via n. (cod. fisc:), rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara, ed elettivamente domiciliato lo studio del medesimo procuratore, in Pescara, Via Cesare Battisti n. 31 **ATTORE**

contro

, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, , rappresentata e difesa dall'Avv. , ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo procuratore, in , Via **CONVENUTA**

OGGETTO: contratti bancari

Firmato Da: DI BARI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5b26327b71d0753b3721a4f0205e2ac

CONCLUSIONI: le parti concludono come da atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Occorre esaminare preventivamente le eccezioni preliminari sollevate dalla Banca convenuta, che si appalesano infondate.

Invero, con riferimento all'eccezione inerente l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda occorre, ai fini della fondatezza della stessa, che l'indeterminatezza sia assoluta e che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il *petitum*, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni (Cass. Civ. 10.06.1976 n. 2125; Cass. Civ. 05.07.1975 n. 1716; Cass. Civ. 04.11.1983 n. 6512; Cass. Civ. 19.03.2001 n. 3911; Cass. Civ. 01.06.2001 n. 7448).

Nella fattispecie, l'attore ha dedotto che le proprie pretese di restituzione di somme, a suo avviso indebitamente percepite dalla , traggono origine dal contratto di conto corrente bancario "*uso piazza*" con la stessa intercorso, ed ha compiutamente evidenziato i diversi profili di censura mossi ai conteggi fatti dalla banca (carenza di pattuizione di interessi ultralegali, illegittimità dell'anatocismo e della applicazione della commissione di massimo scoperto, delle valute, conseguente superamento del tasso soglia ex L. 108/96).

L'attore, poi, ha richiamato in atti il contratto con rinvio a condizioni indeterminate ed

Firmato Da: DI BARI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5b26327b71d0753b3721a4f02005e2ac

illegittime e gli estratti conto bancari (recanti ovviamente il numero del c/c per cui è causa) ed una relazione contabile di parte da cui si evincono le somme rivendicate nel presente giudizio a titolo di interessi ultralegali, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, con indicazione anche delle percentuali dei tassi applicati.

Dunque l'eccezione in parola deve essere respinta stante l'indirizzo costante della Suprema Corte che ha escluso che domande identiche a quelle introdotte nel presente giudizio possano ritenersi nulle per indeterminatezza, e tale orientamento è condiviso ampiamente anche da questo Tribunale.

In ordine all'eccezione vertente sulla mancata contestazione degli estratti conto da parte del correntista, giova rilevare che per giurisprudenza costante l'omessa impugnazione o l'approvazione (anche tacita) dell'estratto conto – se precludono, *ex* art. 1832, comma I° cod. civ., qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione) – non impediscono di sollevare contestazioni in ordine alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti e accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (cfr. Cass. Civ. n. 2871/2007 e n.11749/2006). In nessun caso, infatti, l'eccezione di nullità della clausola avente ad oggetto la pattuizione degli interessi può restare preclusa dall'approvazione tacita del

Firmato Da: DI BARI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5b26327b71d0753b3721a4f0205e2ac

conto (Cass. Civ. n.10376/2006).

Parimenti infondata è l'ulteriore eccezione proposta da riguardante l'asserita mancata produzione in giudizio, da parte dell'attore, di tutti gli estratti conto necessari alla ricalcolo del dare avere tra le parti.

Tale assunto risulta smentito dalla relazione peritale redatta dal consulente all'uopo nominato che ha fornito i conteggi redigendo l'elaborato e, quindi, non potendosi in alcun modo dubitare di quanto affermato dal consulente, ogni ulteriore considerazione sul punto è da ritenersi superflua.

Quanto all'eccezione di prescrizione, va rilevato che, mentre l'azione promossa dal cliente verso la banca per far valere le dedotte nullità è imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 cod. civ., quella proposta dallo stesso cliente nei confronti della banca, al fine di conseguire la ripetizione delle somme che assume di avere versato a titolo di condizioni contrattuali nulle, è soggetta ai medesimi principi che regolano la domanda di ripetizione di indebito e, dunque, all'ordinario termine decennale di prescrizione.

L'imprescrittibilità dell'azione di nullità comporta che la prescrizione dei diritti derivanti dall'annotazione di conto corrente non potrà mai pregiudicare il diritto del correntista ad un'azione giudiziaria volta a far dichiarare la nullità delle clausole contrattuali originariamente nulle, quali quella dell'anatocismo (cfr. art. 1283 c.c.), degli interessi ultralegali non pattuiti per iscritto e di quelli usurari, nonché della commissione di massimo scoperto senza la previa indicazione dei relativi criteri di calcolo e dei giorni di valuta "fittizi" (art. 1284 cod. civ.).

Firmato Da: DI BARI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5b26327b71d0753b3721a4f02005e2ac

E' altresì evidente che, sempre in conformità a quanto sin qui osservato in diritto, la domanda di ripetizione dell'indebito, in quanto derivante da un negozio nullo, ha un presupposto imprescindibile: il pagamento, per cui la stessa deve essere esaminata solo nel caso in cui siano riscontrati versamenti che siano qualificabili come tali, e cioè solutori: ne consegue, perciò, che l'eccezione di prescrizione con riferimento al conto corrente per cui è causa resterebbe in astratto assorbita dall'inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito; tuttavia, nello specifico caso che ci occupa, la fondatezza dell'azione di prescrizione deve essere esaminata in quanto funzionale alla verifica e determinazione dell'esatto dare avere tra le parti, poiché il CTU chiamato ad effettuare il ricalcolo, ha – del tutto correttamente – provveduto ad effettuare il calcolo considerando come ripristinatorie e quindi ripetibili tutte le rimesse effettuate nel corso del rapporto.

In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione del *dies a quo* di decorrenza della prescrizione, e quindi delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (v. Cass. SS.UU. n. 15895/2019).

Ciò premesso, deve richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale chiarito dalle Sezioni

Firmato Da: DI BARI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5b26327b71d0753b3721a4f0205e2ac

Unite della Cassazione del 2010, secondo cui in tema di azione di accertamento del saldo, con riferimento alla prescrizione dell'azione di ripetizione di pagamenti indebiti, deve applicarsi la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie ai fini del decorso del termine decennale di prescrizione.

I versamenti di natura solutoria, perché effettuati su conto scoperto per assenza o superamento del fido, non si limitano a ripristinare la provvista, ma estinguono un debito esigibile del correntista.

Tali versamenti assumono quindi la natura di autonomo pagamento, di modo che limitatamente a tali operazioni la prescrizione decennale decorre dalla data di esecuzione.

Invece, i versamenti di natura ripristinatoria, eseguiti in presenza di un affidamento concesso e nei limiti dello stesso, quale ripristino della disponibilità ottenuta con il fido, non costituiscono "*pagamenti*" e, pertanto, la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione delle somme addebitate inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto.

Sulla scorta di siffatte premesse, è necessario distinguere l'ipotesi di conto corrente semplice, non assistito da apertura di credito, da quella in cui invece il rapporto tra le parti in causa sia assistito da conto corrente con contratto di apertura di credito.

Solo in questo secondo caso, infatti, sarà possibile presumere che le rimesse versate sul conto abbiano mera natura ripristinatoria, dovendo far decorrere la prescrizione della domanda di ripetizione di indebito dal saldo di chiusura del conto; mentre sarà onere della controparte che eccepisce la prescrizione provare la natura solutoria delle

Firmato Da: DI BARI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5b26327b71d0753b3721a4f0205e2ac

rimesse, quindi il pagamento di somme indebite *extra* fido, nel qual caso la prescrizione decorrerà dalle singole annotazioni di versamento.

L'istituto di credito ritiene, in altre parole, che fosse onere dell'attore produrre la documentazione idonea a dimostrare la natura ripristinatoria delle rimesse, al fine di contrastare l'eccezione di prescrizione.

Ebbene, tale doglianza non coglie nel segno, ed infatti la stessa convenuta aveva depositato in atti i contratti di affidamento e da cui si evince chiaramente che il conto era affidato.

Di conseguenza, spettava alla banca dimostrare la natura solutoria e non ripristinatoria delle rimesse, ciò in quanto – come già ampiamente chiarito – in presenza di un affidamento deve presumersi che i pagamenti effettuati dal correntista fossero meramente ripristinatori della provvista, come tali non idonei a dar corso alla prescrizione.

Per cui, in mancanza di qualsivoglia elemento che possa condurre all'affermazione della natura solutoria delle rimesse, deve ritenersi, in via presuntiva, che le rimesse effettuate fossero tutte di natura ripristinatoria e pertanto ripetibili, con conseguente reiezione della eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.

Passando adesso al merito, rilievo decisivo ai fini della definizione della presente vicenda processuale è da attribuirsi all'articolata consulenza tecnica d'ufficio depositata in atti a firma del C.T.U. dott. .

Il C.T.U., con motivazione corretta ed esente da vizi, che il sottoscritto giudicante fa propria,

Firmato Da: DI BARI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5b26327b71d0753b3721a4f0205e2ac

ha operato una ricostruzione del conto, condivisa dal Tribunale, determinando il saldo in complessivi € 53.811,84 a favore del correntista Sig.

In merito, giova evidenziare che il saggio degli interessi -ove ultralegale- deve essere previsto con apposita pattuizione scritta (come stabilito inizialmente dall'art. 1284 c. 3 c.c., e, successivamente, dagli artt. 3 e 4della legge 154/1992 e, infine, dall'art. 117 D.Lgs. 385/1993).

Infatti, l'art. 1284, co. 3, c.c. - norma imperativa - stabilisce che "*gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale*".

A tal proposito, l'ormai consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità ritiene che la valida pattuizione di interessi ultralegali deve avere un contenuto chiaro e univoco, con la puntuale specificazione del tasso applicato. Ove tale tasso sia variabile, ai fini della sua precisa individuazione può farsi riferimento a parametri "estrinseci", purché fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici rinvii dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione.

Con riguardo al caso di specie, il rapporto di conto corrente con rinvio agli usi piazza è risultato essere privo della determinazione di un tasso di interesse ultralegale, di conseguenza, il consulente ha correttamente applicato il tasso legale, così come indicato al punto dal quesito postogli, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1284 comma 3° cod. civ.

Firmato Da: DI BARI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5b26327b71d0753b3721a4f0205e2ac

Con riferimento alla capitalizzazione trimestrale applicata, deve ricordarsi che l'art. 1283 cod. civ. consente l'anatocismo, ossia l'operazione di addebito degli interessi alla somma capitale, in modo che producano a loro volta interessi, solo in presenza di alcune condizioni elencate dalla stessa norma, condizioni che non ricorrono nei rapporti di conto corrente bancario.

La norma fa salvi gli usi contrari.

Tali usi sono sempre stati interpretati come usi normativi e non negoziali, caratterizzati quindi dal requisito soggettivo (oltre che dal requisito oggettivo dell'*usus*) della *opinio iuris ac necessitatis*, che veniva in passato riconosciuto agli usi bancari.

Tale orientamento ha subito una modifica radicale a partire dal 1999, allorquando la Suprema Corte ha escluso il carattere normativo degli usi bancari, riconducendoli ad usi negoziali, in considerazione dell'assenza del requisito della *opinio iuris ac necessitatis* da parte dei consumatori e della clientela, trattandosi di clausola imposta dalla normativa bancaria uniforme, e del carattere negoziale della predetta normativa, vincolante solo per gli operatori del settore che vi aderiscano, stante l'assenza di un uso di capitalizzazione trimestrale a livello nazionale nel 1942 (anno di entrata in vigore del codice) e l'avvenuto accertamento di un uso anatocistico nelle raccolte locali solo posteriormente al 1952.

Tale orientamento è stato infine avallato dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 21095 del 4.11.2004.

Pertanto, la capitalizzazione trimestrale operata dalla banca convenuta è illegittima, perché

Firmato Da: DI BARI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5b26327b71d0753b3721a4f0205e2ac

operata in difetto delle condizioni sancite dall'art. 1283 cod. civ.

Ciò comporta il venir meno di qualsiasi forma di capitalizzazione, come sancito dalle Sezioni Unite (Cass. 24418/2010), superando i contrasti interpretativi emersi nella giurisprudenza di merito, fino all'eventuale adeguamento del conto alla delibera CICR, con conseguente legittima applicazione della capitalizzazione trimestrale reciproca per il periodo successivo all'adeguamento.

Sul punto, non è possibile nel caso di specie constatare l'avvenuto rispetto delle prescrizioni contenute nella delibera CICR del 9 febbraio 2000 da parte dell'istituto di credito, con la conseguenza che è stata correttamente espunta ogni capitalizzazione.

Quanto alla commissione di massimo scoperto, per la disamina del relativo regime giuridico, va individuato, in via preliminare, come la stessa debba essere intesa. Sul punto, si sono date due diverse definizioni: la prima, secondo la quale tale commissione è un'obbligazione pecuniaria restitutoria aggiuntiva, dovuta dal cliente bancario proporzionalmente al massimo saldo-avere registrato nel periodo di liquidazione degli interessi; la seconda, secondo la quale la commissione di massimo scoperto è una remunerazione dovuta per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma stessa; parlandosi -nel primo caso- di commissione "sull'utilizzato", e -nel secondo caso- di commissione" sull'affidato".

Tale ultima tesi è quella che è stata accolta dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 18 gennaio 2006 n. 870, che ha finalmente dato una corretta definizione della commissione di

Firmato Da: DI BARI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5b26327b71d0753b3721a4f0205e2ac

massimo scoperto, definendola come la *remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma.*

Da ciò discende che essa va calcolata o sull'intera somma messa a disposizione della banca, ovvero sulla somma rimasta disponibile in quel dato momento e non utilizzata dal cliente.

In ragione di tale definizione, la commissione di massimo scoperto è legittima solo se applicata in presenza di un'apertura di credito in conto corrente, con un computo sull'accordato e non sull'utilizzato; sia pattuita in modo tale da essere determinata – o determinabile mediante il rinvio a parametri certi–nell'ammontare, nei criteri di calcolo e nella periodicità, come peraltro costantemente affermato e ribadito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. n. 12965/2016).

Successivamente, con l'art. 2-bis, co. 1, del c.d. decreto «anticrisi» (D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009), e, poi, con la modifica dell'art. 117-bis T.U.B. (rubricato, appunto, "remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti") ad opera dell'art. 6-bis, D.L. 6.12.2011 convertito – con modificazioni – dalla L. 22.12.2011 n. 214, il legislatore ha stabilito le condizioni affinché tale commissione possa ritenersi valida.

In conclusione, posto che la esatta determinazione o determinabilità del criterio di computo della c.m.s. è requisito indefettibile ai fini della validità della relativa clausola ai sensi dell'art. 1346 cod. civ., la stessa commissione deve comunque rispettare i parametri imposti dal

Firmato Da: DI BARI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5b26327b71d0753b3721a4f0205e2ac

legislatore in virtù delle richiamate disposizioni.

Ne deriva che l'assenza della determinazione contrattuale o di univoci criteri di determinazione dell'importo della commissione di massimo scoperto, intesa come remunerazione dovuta alla banca quale corrispettivo del maggior rischio che l'istituto di credito si accolla nel momento in cui presta denaro al cliente, va ritenuta nulla per mancanza di causa con diritto del correntista alla ripetizione di quanto indebitamente versato.

Ebbene, nel caso in esame, a fronte della deduzione di parte attrice relativa alla illegittimità della commissione di massimo scoperto applicata nel rapporti oggetto di giudizio, si rileva che tale commissione non è stata pattuita secondo i criteri appena indicati nel rapporto di conto corrente di cui trattasi, per cui correttamente il nominato consulente ha proceduto al conteggio del saldo di tale rapporto epurandolo dalle somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto.

Il CTU, in risposta al quesito postogli, ha potuto procedere alla verifica del superamento del tasso soglia sulla base dei documenti in atti. Infatti, nella ricostruzione del saldo del rapporto, ha applicato i corretti criteri indicati dal quesito ed attenendosi ai criteri di calcolo ed alle Istruzioni di Banca d'Italia.

Infine, il CTU ha correttamente proceduto al ricalcolo dei rapporti dare/avere tra le parti espungendo le valute che sono state applicate in mancanza di una espressa pattuizione, ciò in ossequio a quanto disposto dal Giudice istruttore nell'ordinanza con cui ha disposto la CTU tecnico contabile, e – soprattutto – in virtù della disciplina, già richiamata, che impone che i contratti bancari siano redatti in forma scritta.

Firmato Da: DI BARI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5b26327b71d0753b3721a44f0205e2ac

Il nominato consulente, infatti, nella ricostruzione del saldo del rapporto, ha applicato le "*valute reali*", tenendo, cioè, in considerazione la data operazione.

In definitiva, il C.T.U. ha rilevato, nel periodo esaminato, un importo a favore dell'attore di € dovuti per la presenza di anatocismo sugli interessi debitori e per c.m.s., e di € per interessi conteggiati a tassi superiori al tasso soglia indicato dalla Banca d'Italia. Per cui l'importo totale a favore del risulta essere pari ad € .

Non può, invece, essere accolta la domanda risarcitoria proposta da parte attrice non avendo la parte interessata in alcun modo provato il danno in tesi sofferto.

All'accoglimento, per le ragioni innanzi esposte, della domanda di parte attrice, consegue, in ragione della soccombenza, la condanna della banca convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice, liquidate come da dispositivo, ed in favore del legale dichiaratosi antistatario.

Parimenti, le spese di CTU restano a carico della banca convenuta.

P.Q.M.

il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv. Francesca Di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con atto di citazione notificato il 13.6.2014, nei confronti della , in persona del legale rappresentante pro tempore, ., disattesa ed assorbita ogni ulteriore

Firmato Da: DI BARI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5b26327b71d07553b3721a4f0205e2ac

istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

1) dichiara la nullità delle clausole contrattuali relative alla determinazione degli interessi debitori con rinvio agli usi su piazza, alla loro capitalizzazione trimestrale, alle commissioni di massimo scoperto, valute ed altri oneri e spese applicati e non pattuiti;

2) per l'effetto dichiara l'illegittimità degli addebiti effettuati sul conto corrente oggetto di causa a titolo di interessi debitori in misura superiore a quella legale, della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, degli interessi superiori alle soglie di legge e commissioni di massimo scoperto;

3) ridetermina il saldo del conto corrente oggetto di causa in € a credito per il correntista e, conseguentemente, condanna la banca convenuta, in persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento in favore del Sig. della suddetta somma oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

4) rigetta la domanda di risarcimento danni;

5) condanna la banca convenuta al pagamento, in favore dell'attore, e per esso del suo procuratore dichiaratosi antistatario, delle spese e competenze del presente giudizio, che liquida, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, in complessivi € , di cui € per spese borsuali ed € per competenze, oltre spese forfettarie (15 %), IVA e CAP come per legge;

6) pone definitivamente a carico della Banca convenuta le spese di C.T.U. liquidate con decreto del 27.7.2016 in complessivi € per onorario, oltre accessori di legge.

Firmato Da: DI BARI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5b26327b71d07533b3721a4f0205e2ac

Sentenza n. 932/2020 pubbl. il 18/11/2020
RG n. 2783/2014
Repert. n. 1479/2020 del 18/11/2020

Teramo, 16.11.2020

IL G.O.P.

Avv. Francesca Di Bari

(firma digitale)

Firmato Da: DI BARI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5b26327b71d0753b3721a4f0205e2ac